



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 19 del 17/04/2025

Oggetto: PERSONALE: Art. 7 comma 3 del contratto Collettivo nazionale del lavoro per il personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 - Nomina Delegazione Trattante di Parte Pubblica.

L'anno duemilaventicinque e questo di diciassette del mese di aprile alle ore 16.45 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Simona Magalotti Segretario incaricato della redazione del verbale.

*Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni*

*il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario
Dott.ssa Simona Magalotti*

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montagna Alta dal 03/08/2025 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

*Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

*Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

.....
 PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

LA GIUNTA COMUNITARIA

PREMESSO che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale con qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali;

VISTO l'art. 7, commi 1, 2 e 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, che testualmente dispone:

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti";

RICHIAMATI nell'ordine:

- l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

- l'art. 40, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

DATO ATTO che occorre conseguentemente provvedere alla costituzione della delegazione trattante di Parte Pubblica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente di qualifica non dirigenziale;

RIMARCATO in questa sede che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, compete alla Giunta comunitaria la formulazione delle direttive alla Delegazione trattante per definire gli obiettivi strategici e i vincoli di ordine finanziario, onde perseguire una efficace azione contrattuale precisando gli obiettivi e le priorità che l'ente intende conseguire;

DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza, e che deve essere prevista la figura del Presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista:

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunitaria n. 34 del 12.12.2024 in cui si è inteso nominare il presidente e i componenti della delegazione di parte pubblica individuati nel Dott. Francesco Pesci (ViceSegretario presidente), Arch. Sanna Anthea - Responsabile Settore Tecnico (Membro), Dott. Francesco Pesci - Responsabile dell'Area Finanziaria (Membro);

VISTO il decreto del Commissario liquidatore prot. n. 11 del 08.01.2025 inerente la nomina della dott.ssa Simona Magalotti quale Segretario della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per il periodo 08.01.2025 - 31.12.2025;

DATO ATTO che attualmente l'arch. Sanna Anthea è in congedo di maternità;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267;

CON VOTI UNANIMI resi dai presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

per le narrate premesse, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, di:

1) nominare e costituire, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali, la delegazione trattante di parte pubblica come di seguito indicato:

- Segretario dott.ssa Simona Magalotti - Presidente con poteri trattanti
- Dott. Francesco Pesci – Componente in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario

2) dare atto e far rilevare che la delegazione trattante di parte pubblica sarà tenuta a operare nell'osservanza delle direttive e degli indirizzi che saranno espressi dalla Giunta Comunitaria, mediante adozione di appositi provvedimenti deliberativi.

3) dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese e per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico degli Enti Locali N. 267/2000, stante la necessità di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali di competenza.